

XVIII legislatura

**Testi a fronte dei disegni di legge  
AA.SS. nn. 218, 570 e 627**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di  
inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei  
rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati**



luglio 2018  
n. 43

servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori  
dell'ambiente e del territorio



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

[studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it)

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Testi a fronte dei disegni di legge  
AA.SS. nn. 218, 570 e 627**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di  
inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei  
rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati**

luglio 2018  
n. 43

a cura di: L. Iannetti e M. Mercuri

Classificazione Teseo: Commissioni d'inchiesta. Inchieste  
parlamentari. Smaltimento di rifiuti. Reati ambientali.



## Premessa

Il presente documento riporta il testo a fronte dei tre disegni di legge n. 218, 570 e 627, quest'ultimo già approvato dalla Camera, tutti all'esame della [Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato](#) che prevedono l'istituzione di una **Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati**.

Le relative colonne testuali riportano a fronte gli articoli dei disegni di legge n. 218 e 570 rispetto al contenuto del disegno di legge n. 627, già approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 10 luglio (*cf.* [C.85](#) che ha assorbito le proposte [C.103](#), [C.414](#), [C.785](#)).

Per approfondimenti tematici, si veda la relativa [Nota Breve](#).



AS 627	AS 570	AS 218
<i>Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati</i>	<i>Titolo. Identico.</i>	<i>Titolo. Identico.</i>
Art. 1. <i>(Istituzione e compiti della Commissione)</i>	Art. 1. <i>(Istituzione e <b>funzioni</b> della Commissione)</i>	Art. 1. <i>(Istituzione e <b>funzioni</b> della Commissione)</i>
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:	1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:	1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;	a) <i>identica</i> ;	a) <i>identica</i> ;
-	-	<b>b) individuare eventuali specifiche</b>

AS 627	AS 570	AS 218
		<b>cause del fenomeno del cosiddetto «rogo di rifiuti» su tutto il territorio nazionale, con specifico riferimento alla combustione dei rifiuti e imballaggi in plastica;</b>
b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del territorio nazionale e verso Stati esteri;	b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del <b>Paese</b> e verso <b>altre nazioni</b> ;	c) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del <b>Paese</b> e verso <b>altre Nazioni</b> ;
c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie	c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi <b>con</b> destinazioni estere e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta <b>dei Paesi</b> destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie	<b>d)</b> individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi <b>con</b> destinazioni estere e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta <b>dei Paesi</b> destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie

AS 627	AS 570	AS 218
previste dalla normativa nazionale;	previste dalla normativa nazionale;	previste dalla normativa nazionale;
d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;	d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti <b>da parte</b> della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;	e) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti <b>da parte</b> della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;
e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle attività di bonifica nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi, verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;	e) verificare lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei siti inquinati nel <b>territorio nazionale</b> e l'eventuale sussistenza di attività illecite relative a tali siti nonché alle attività di bonifica e alla gestione dei rifiuti radioattivi;	f) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati <b>nel territorio nazionale</b> e alle attività di bonifica, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi;
f) verificare l' <b>eventuale</b> sussistenza di attività illecite nella <b>gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene</b> alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;	f) verificare la sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato, <b>con particolare riferimento</b> alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;	g) verificare la sussistenza di attività illecite <b>relative</b> alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;
g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale,	g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia <b>di gestione</b>	h) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia <b>di gestione</b>

AS 627	AS 570	AS 218
relativamente agli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta istituita dalla presente legge nonché all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;	<b>dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione;</b>	<b>dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.</b>
h) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto nonché il rispetto della normativa vigente ed eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;		-
i) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e <b>su altre condotte illecite riguardanti gli</b> impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica;	<b>h)</b> indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi <b>negli</b> impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti <b>e dei siti di discariche abusive;</b> <b>i)</b> verificare lo stato di attuazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.	
l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti riconosciuti di migliore qualità e maggiore efficacia in campo ambientale, ovvero adottano	-	-

AS 627	AS 570	AS 218
tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, in attuazione dei principi dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali.		
2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.	2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori. <b>Al termine dei suoi lavori la Commissione presenta altresì alle Camere una o più relazioni di rendiconto dettagliato sulla propria attività.</b>	2. <i>Identico all'AS 627.</i>
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

AS 627	AS 570	AS 218
Art. 2.	Art. 2.	Art. 2.
<i>(Composizione della Commissione)</i>	<i>Rubrica. Identica.</i>	<i>Rubrica. Identica.</i>
<p>1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione proposto <b>dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87</b>, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014. <b>Qualora una delle</b></p>	<p>1. La Commissione è composta <b>di</b> quindici senatori e <b>di</b> quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti <b>dei</b> gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati <b>anche</b> tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista <b>una</b> delle condizioni indicate <b>nella proposta di autoregolamentazione avanzata</b>, con la relazione <b>sulla formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno</b></p>	<p>1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti <b>dei</b> gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati <b>anche</b> tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista <b>una</b> delle condizioni indicate <b>nella proposta di autoregolamentazione avanzata</b>, con la relazione <b>sulla formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno</b></p>

AS 627	AS 570	AS 218
<p><b>situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.</b></p>	<p><b>della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di cui alla legge 4 agosto 2008, n. 132.</b></p>	<p><b>della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di cui alla legge 4 agosto 2008, n. 132.</b></p>
<p>2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.</p>	<p>2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.</p>	<p>2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.</p>
<p>3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.</p>	<p>3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.</p>	<p>3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.</p>
<p>4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra</p>	<p>4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti <b>della</b> Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti <b>della</b> Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al</p>	<p>4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti <b>della</b> Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti <b>della</b> Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al</p>

AS 627	AS 570	AS 218
i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.	ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.	ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.	5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente <b>della</b> Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.	5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente <b>della</b> Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.	6. Le disposizioni <b>di cui ai</b> commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.	6. Le disposizioni <b>di cui ai</b> commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

AS 627	AS 570	AS 218
Art. 3.	Art. 3.	Art. 3.
<i>(Testimonianze)</i>	<i>Rubrica. Identica.</i>	<i>Rubrica. Identica.</i>
1. Ferme <b>restando</b> le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.	1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.	1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366 e 372 del codice penale.

AS 627	AS 570	AS 218
Art. 4.	Art. 4.	Art. 4.
<i>(Acquisizione di atti e documenti)</i>	<i>Rubrica. Identica.</i>	<i>Rubrica. Identica.</i>
<p>1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza <b>fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto</b>. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.</p>	<p>1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. <b>In tale ultimo caso</b> la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede <b>senza ritardo</b> a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.</p>	<p>1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. <b>In tale ultimo caso</b> la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede <b>senza ritardo</b> a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.</p>
2. Per il segreto di Stato si applica quanto	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>

AS 627	AS 570	AS 218
previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.		
<p>3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.</p>	<p>3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. <b>Devono in ogni caso essere</b> coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.</p>	<p>3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione <b>a</b> esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. <b>Devono in ogni caso essere</b> coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.</p>
<p>4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

AS 627	AS 570	AS 218
Art. 5.	Art. 5.	Art. 5.
<i>(Obbligo del segreto)</i>	<i>Rubrica. Identica.</i>	<i>Rubrica. Identica.</i>
<p>1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.</p>	<p>1. I componenti <b>della</b> Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.</p>	<p>1. I componenti <b>della</b> Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.</p>
<p>2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.</p>	<p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, <b>le pene di cui al comma 2 si applicano</b> a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.</p>	<p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, <b>le pene di cui al comma 2 si applicano</b> a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.</p>

AS 627	AS 570	AS 218
Art. 6.	Art. 6.	Art. 6.
<i>(Organizzazione interna)</i>	<i>Rubrica. Identica.</i>	<i>Rubrica. Identica.</i>
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, <b>nonché di magistrati collocati fuori ruolo</b> , e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli	4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento	4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento

AS 627	AS 570	AS 218
organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.	interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.	interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.	5. Per <b>l'espletamento delle sue funzioni</b> la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.	5. Per <b>l'espletamento delle sue funzioni</b> la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.	6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di <b>75.000</b> euro per l'anno 2018 e di <b>150.000</b> euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.	6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di <b>100.000</b> euro per l'anno 2018 e di <b>150.000</b> euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni <b>parlamentari di inchiesta</b> precedenti.	7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.	7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.